



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2026, proposto da  
Alessandro Antonio Leoci, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tanzarella,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicili digitali come da  
PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia - Ufficio Elettorale Centrale, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Giovanni Vurchio, non costituito in giudizio;

Annagrazia Angolano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello D'Amico, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la correzione***

- del risultato delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale  
e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 23 e 24 novembre 2025,

ai sensi dell'art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente assegnazione al gruppo di liste denominato "Avanti – Popolari con Decaro candidato Presidente" dei seggi spettanti;

- nonché per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'UCR (Ufficio Centrale Regionale), presso la Corte d'Appello di Bari, relativo all'"*Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025*" pubblicato in estratto in data 9 gennaio 2026 ed integralmente in data 13 gennaio 2026 e dei relativi Allegati, in particolare nella parte in cui ha dichiarato che il gruppo di liste denominata "Avanti Popolari con Decaro candidato Presidente" ha riportato la percentuale di voti validi del 3,78%, escludendolo dall'assegnazione dei seggi e dei successivi calcoli per l'assegnazione dei seggi;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, tra cui i verbali degli uffici circoscrizionali e gli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Annagrazia Angolano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avvocati Giuseppe Tanzarella, per la parte ricorrente, Marco Lancieri, in sostituzione di Antonello D'Amico, per la controinteressata Angolano; nessuno comparso per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Impugnava il ricorrente atti, verbali e la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia, relative alle elezioni svoltesi in data 23 e 24 novembre 2025.

In fatto, punto di doglianza è l'esclusione della APD-Avanti Popolari con Decaro dall'attribuzione di alcun seggio, per mancato superamento della soglia di sbarramento fissata al 4%, da scriversi ad un asserito scorretto calcolo dei voti validi. In base al calcolo effettuato dall'UCR, il gruppo di liste denominato APD (Avanti Popolari con Decaro) ha riportato la percentuale di voti validi pari al 3,78%; mentre, secondo la prospettazione dei ricorrenti, spettava l'attribuzione della percentuale del 4,09%.

In diritto, censurava: *i)* la violazione dell'art. 3 legge n. 241/1090, il difetto di motivazione; *ii)* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. *i)*, legge Reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7, in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 49 Cost.; *iii)* la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. *i)*, legge Reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7, l'eccesso di potere per sviamento, il difetto di motivazione.

2.- Si costituiva la resistente Regione Puglia, la quale depositava gli atti del procedimento; resisteva la controinteressata candidata consigliera eletta Annagrazia Angolano. La resistente controdeduceva ampiamente contrastando le tesi di parte ricorrente.

3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa veniva introitata per la decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

Torna alla delibazione della giustizia amministrativa, ancora una volta, il risultato delle elezioni della Regione Puglia, ponendosi varie questioni inerenti non già la correttezza delle operazioni elettorali, a pacifica ermeneusi dei precetti normativi, bensì l'interpretazione stessa delle disposizioni normative della legge regionale, che si assume *ex parte* foriera di opinabili chiavi di lettura.

In materia, va subito rammentato che vi sono giudicati della giustizia amministrativa (T.A.R. Puglia, sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148, confermata da

Cons. St., sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838; anche T.A.R. Puglia, sez. III, 22 gennaio 2021, n. 142, confermata da Cons. St., sez. II, 9 agosto 2021, n. 5810), che – deve ritenersi – hanno contribuito a formalizzare un assetto interpretativo, che va assunto come tale, al fine di assicurare la intelligibilità del risultato elettorale regionale (*de iure condito*); resta invece attribuita alla responsabilità del Consiglio regionale la competenza a migliorare *pro futuro* la formulazione di siffatta legge, nel caso modificando le parti ritenute opportune (*de iure condendo*).

Il fulcro del ricorso poggia sul modo in cui l'UCR (ufficio centrale regionale) ha ritenuto di definire il “totale dei voti validi”, cui rapportare il calcolo e la quantificazione della soglia di sbarramento; invero, tale soglia di sbarramento percentuale è stata rapportata ai voti validi conseguiti nell'intera regione però – stando alla prospettazione di parte ricorrente – sull'erronea convinzione che la base di calcolo, per la determinazione della percentuale di sbarramento, non consista nella somma dei voti validi conseguiti dalle liste, che competono per l'attribuzione dei seggi, ma dal totale dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla Presidenza della Regione.

Viene, con forza, contestata una simile determinazione della soglia di sbarramento percentuale, in quanto metterebbe in rapporto fattori di calcolo disomogenei; mentre, andrebbe considerato che sono grandezze omogenee i voti conseguiti da una singola lista e i voti totali conseguiti da tutte le liste; non costituirebbero al contrario grandezze omogenee i voti conseguiti dalle singole liste e i voti totali conseguiti da tutti i candidati Presidente. L'art. 15, comma 4, citato disciplinerebbe due fasi distinte, che tali dovrebbero rimanere: la prima guarda alla *governabilità* e attiene all'elezione diretta del Presidente della Giunta; la seconda inerisce alla *rappresentatività* e riguarda l'elezione del Consiglio regionale.

Viene, inoltre, aggiunto che le due grandezze in discussione, cioè il totale dei voti validi conseguiti dalle liste e il totale dei voti conseguiti dai candidati Presidente possono non coincidere (e, *de facto*, non coincidono mai), perché la legge elettorale

pugliese prevede: *a)* che l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale sia contemporanea all'elezione dei Consiglieri regionali; *b)* che l'elettore possa votare anche il solo candidato Presidente, senza indicare preferenze di lista; *c)* che l'elettore possa votare solo una lista, ma in tal caso il suo voto si estende automaticamente al candidato Presidente collegato; *d)* il cd. voto disgiunto, cioè la possibilità di votare una lista e un Presidente tra loro non collegati.

È in ragione di una siffatta disciplina che, da un lato, i voti complessivi per l'elezione del Presidente possono essere diversi da quelli complessivi espressi per le liste; dall'altro, che i voti validi espressi per un determinato candidato Presidente possono essere diversi da quelli conseguiti dalle liste che lo appoggiano. Anche nel caso in controversia, si è registrato che le due grandezze non coincidono, sicché si confermerebbe la tesi che vorrebbe mantenere distinti le due operazioni di conteggio dei voti (totale dei voti di lista, distinti dal totale dei voti espressi in favore del candidato Presidente).

Tuttavia, va considerato quanto segue.

L'art. 122, comma 1°, Cost. ha previsto che *“il sistema di elezione [...] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”*; in attuazione, l'art. 1 legge 2 luglio 2004, n. 165 ha fissato *“[...] in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione [...]”*; mentre, il successivo art. 4 (rubricato *“Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione”*) dispone che *“le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze [...]”*.

Va ricordato che, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (*ex multis*: Corte cost. 9 febbraio 2017, n. 35; 24 settembre 2015, n. 193; 5 dicembre 2014, n. 275; 13 gennaio 2014, n. 1; 22 luglio 2010, n. 271), il legislatore gode, in materia, di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, a condizione però che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina nel suo complesso che sia manifestamente irragionevole. Per meglio dire, l'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo, in un dato contesto storico-politico di riferimento, non è in assoluto esente dal sindacato di costituzionalità, ma per poter essere censurata deve risultare affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza.

Nell'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Puglia, i dati normativi rilevanti sono: la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"*); la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*"Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"*); la legge Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (*"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"*), come modificata dalla legge Regione Puglia 10 marzo 2015, n. 7.

L'art. 10 della legge reg. n. 2/2005 (come mod. legge reg. n. 7/2015), che ha modificato la legge n. 108/1968, prevede, allorché passa a modificare l'art. 15 della legge n. 108/1968, attraverso (troppi) richiami incrociati, che l'UCR "9) *determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri riportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma*"; il detto n. 2 prevede che "il totale dei voti validi conseguiti nella regione" siano quelli derivanti dalla somma delle "cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma", il quale, a sua volta, afferma che "in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente" sia quella che deriva dalla somma delle "cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le

*circoscrizioni”.*

Quindi, ai successivi n. 10), n. 11) e n. 12), in diretto rapporto alle disposizioni precedenti, viene posta la regola sull’esclusione dal computo, ai fini del riparto dei seggi, come sopra determinato, delle *“coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione”*; nonché dei *“singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione”* e, infine, per quanto maggiormente rileva nella fattispecie concreta in discussione, dei *“gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione”*.

Orbene, la normativa regionale pugliese prevede che la percentuale di ciascun gruppo di liste sia determinata, rapportando la cifra elettorale della lista al totale dei voti validi espressi per i candidati Presidente (art. 15 legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come sostituito dall’art. 8 legge della Regione Puglia 10 marzo 2015, n. 75).

Sul punto, va subito detto che, in materia elettorale, Cons. St., Ad. plen., 10 luglio 1997, n. 13 ha sancito il principio, che resta sempre valido, secondo cui è inammissibile, in materia di disposizioni, che regolano il calcolo dei voti, una interpretazione, che superi la lettera della legge; detta decisione della Plenaria, richiamando la pronuncia del Cons. St., sez. V, 19 aprile 1996, n. 453, ha, *expressis verbis*, statuito che: *“le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici, sicché esse non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto pena, evidentemente, l’introduzione di criteri matematici di elezione diversi da quelli valutati dal legislatore ed indicati nelle norme medesime”* (nello stesso senso: Cons. St., sez. III, 5 novembre 2019, n. 7541; Cons St., sez. V, 18 agosto 2010, n. 5851).

Più specificamente, Cons St., sez. II, 7 giugno 2021, n. 4311, punto 6.1.1, ha precisato che *“La legge elettorale, per quanto criticabile, esprime una scelta*

*politica, che non può essere corretta dal giudice, privilegiando un'interpretazione che non sia corrispondente alla lettera della norma e alla volontà del legislatore per quanto possa essere foriera di minori inconvenienti rispetto a quelli derivanti dalla lettura aderente al dato testuale necessariamente da preferirè* (nello stesso senso già Cons. St., sez. III, 30 giugno 2016, n. 2942).

Ciò posto, va ricordato che, su identica questione, si è già espressa la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148, che ha chiarito che *“il totale dei voti validi riportati da ogni lista, pur se collegata in coalizione, va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato presidente che poi coincide con il totale dei voti validi”*. Tale orientamento è stato poi confermato in appello dal Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838, che ha ribadito come *“la norma di riferimento è del tutto perspicua nel far riferimento ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di presidente, di guisa che non vi sono margini, secondo il canone in claris non fit interpretatio, per accedere ad una lettura di diverso tenore”*.

L'esegesi letterale della disposizione, di cui all'art. 15, comma 4, punto n. 9, legge elettorale vigente, conduce l'interprete, seppure con una certa fatica ricostruttiva dovuta ai plurimi richiami incrociati, a ritenere che, in estrema sintesi, per stabilire il superamento della soglia di sbarramento del 4% da parte di ciascun gruppo collegato in coalizione, il totale dei voti validi riportati da ogni lista, pur se collegata in coalizione, va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato Presidente, che poi, nella distribuzione dei seggi allo schieramento politico che nella competizione elettorale è prevalso, coinciderà con il totale dei voti validi assoluti conseguiti dallo stesso.

Né è utile discettare circa la omogeneità o meno dei dati da considerare, sommare, o separare, perché ciò induce verso soluzioni ermeneutiche, che si discostano dalla lettera della legge e che può offrirsi alle più varie e opinabili ricostruzioni di parte, alla vana ricerca di una alternativa postulata migliore *ratio legis*, che non è affatto

univocamente ricavabile dal (faticoso) testo normativo vigente.

Né è possibile evincere dal testo della norma alcun fattore correttivo o perequativo della ponderazione dei voti espressi, pur suggerito nelle impugnative poste, in quanto indeterminato e indeterminabile, sulla base del testo normativo, che invece richiama univocamente i voti validi espressi per il candidato Presidente. Difatti, parte ricorrente ipotizza formule alternative di conteggio dei voti, ma nessuna di queste trova un sicuro addentellato nel dettato normativo, come più sopra riportato. Né v'è alcuna violazione degli artt. 3 e 48 Cost., in quanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, sia della Corte costituzionale, sia della giustizia amministrativa, l'uguaglianza di voto deve essere garantita nel momento in cui il voto viene espresso e non implica che si estenda al risultato del voto, ossia al peso concreto, che il voto potrà assumere sulla base del (variabile) sistema elettorale applicato (T.A.R. Puglia, sez. II, 17 novembre 2015, n. 1501, che a sua volta richiama Corte cost. 5 dicembre 2014, n. 275 e Cons. St. sez. V, 31 maggio 2011, n. 3254).

D'altro canto, va considerato che tutti i sistemi elettorali, sia proporzionale puro, sia maggioritario, sia proporzionale temperato da soglie ragionevoli di sbarramento, nella concreta applicazione, danno luogo sempre a fenomeni di cd. "dispersione del voto", ovvero sia possono determinare che un numero anche apprezzabile dei voti espressi per una lista e/o per un candidato possa non trovare espressione nella attribuzione di seggi nell'assemblea elettiva del caso.

Quanto infine all'obiettato dubbio di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese, nel testo vigente, va richiamata, anche su tale punto, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838, la quale ha affrontato *ex professo* la questione, affermando che *"l'esito applicativo della disciplina regionale comporta [...] un innalzamento della soglia di sbarramento che tuttavia, per la sua entità, rientra nel range entro il quale si dispiega la discrezionalità del legislatore regionale"*.

Per meglio dire – sottolinea il Collegio – il raggiungimento delle soglie di

sbarramento del 4% per singola lista costituisce nella sostanza, stando al peculiare meccanismo elettorale ideato dal legislatore regionale, una condizione *necessaria*, ma da sola *non sufficiente*, per poter concorrere al riparto dei seggi. Per quanto opinabile *ex parte* sia, un tal sistema elettorale rientra nel margine di discrezionalità consentibile al legislatore regionale, in quanto si è nella sostanza inteso sottoporre la *rappresentatività meritevole* dell'attribuzione di seggi ad un vaglio, per così dire, "rinforzato" di tenuta sia nel rapporto con le altre liste concorrenti sia nel rapporto con l'intera coalizione (nel massimo dei voti espressi e per le liste e per il candidato Presidente), che è risultata, all'esito delle votazioni, maggioritaria. V'è una sorta di meccanismo di concorrenza all'interno della stessa coalizione, per cui il superamento del 4% costituisce la soglia minima di accesso; ma la ripartizione effettiva dei seggi disponibili avviene, all'interno della coalizione, in rapporto al totale dei voti validi espressi per tutta la coalizione e per l'elezione del Presidente e, quindi, dal contributo espresso ai fini dell'elezione di quest'ultimo.

In sostanza, un simile meccanismo assicura l'*efficienza* della rappresentatività della coalizione. Resta allora confermato l'obiettivo voluto dall'art. 1 legge 2 luglio 2004, n. 165, in quanto il sistema elettorale della Regione Puglia, seppur dal lessico nient'affatto pregevole, "*agevol[a] la formazione di stabili maggioranze*" e, altresì, "*assicur[a] la rappresentanza delle minoranze*", che abbiano sì superato la soglia minima di sbarramento, ma inoltre abbiano sufficiente rappresentatività in rapporto alle altre liste, all'interno della coalizione, ai fini dell'attribuzione effettiva dei seggi disponibili.

Per invero, stando all'insegnamento ricavabile dalla sentenza della Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239, può ipotizzarsi un'eccessiva restrizione dell'accesso alla formazione del Consiglio regionale, solo nella misura in cui la lesione alla proporzionalità pura della rappresentanza, si configuri nel caso di "soglie eccessivamente alte"; più in dettaglio, la Corte costituzionale ha ricordato che soltanto una soglia posta ad oltre il 5% risulta *ex se* irragionevole; ciò stando al

parametro adottato dalla decisione del Consiglio dell'Unione 2002/772/CE, che ha sostituito l'originario art. 2 dell'Atto di Bruxelles del 1976, con gli artt. 2, 2-bis e 2-ter. Segnatamente, l'art. 2-bis citato ammette che «*Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi*» e dispone che una «*[t]ale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi*».

In altra occasione, in ordine ad una similare legge regionale, la sentenza della Corte cost. 24 settembre 2015, n. 193 ha evidenziato, da un lato, che «*la previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità*» e, dall'altro lato, che «*quanto al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent*».

In ultima analisi, seppur è vero che, a seguire il particolare meccanismo di calcolo del legislatore regionale pugliese, si introduce un coefficiente variabile, nel momento in cui i voti espressi in favore delle liste non coincide mai con quello espresso in favore dei candidati alla Presidenza, è anche vero che una simile discrasia rientra nel *range*, entro cui può dispiegarsi la discrezionalità del legislatore regionale (entro il 5%); tanto vero è che la differenza di computo, che hanno restituito le simulazioni di parte ricorrente (intrinsecamente opinabili), vede comunque un ricalcolo della percentuale, che si aggira intorno ad un dato collocato all'incirca all'1%, rispetto al dato finale ufficialmente registrato, che si attesta comunque al di sotto del limite del 5% per lista.

Nel caso di specie, atteso il ridotto scostamento di voti derivante dalla considerazione anche di quelli espressi soltanto in favore dei candidati Presidente, non si rileva alcun rilevante aumento della soglia minima prevista, tale da eccedere

i limiti propri della discrezionalità, che compete al legislatore nella disciplina della materia elettorale (da ultimo, Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239).

Invero, va osservato che la Corte cost. 9 febbraio 2017, n. 35 *“ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002)”*; Corte cost., 21 dicembre 2018, n. 239 ha pure ricordato che *“L'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo in relazione al contesto storico-politico di riferimento, pertanto, non è, in assoluto, esente dal sindacato di costituzionalità, ben potendo essere censurata qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza”*; ma, per Corte cost. 3 gennaio 2014, n. 1, *“il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale”*.

Orbene, non si è mancato di rilevare che, con le espressioni *“clausole o soglie di sbarramento”*, come precisato da Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239, *“si allude alla previsione di una percentuale minima di voti necessaria alla lista o alla coalizione di liste per accedere alla ripartizione dei seggi, con la conseguenza che la lista o la coalizione che non raggiunge la soglia non ha diritto ad alcun seggio (a meno che non sia prevista una forma di recupero dei resti anche a suo vantaggio). Queste soglie sono solitamente previste nei sistemi elettorali di tipo proporzionale o in quelli misti che hanno una quota di seggi assegnata con criterio proporzionale, finendo per questo con il costituire una regola integrativa del sistema proporzionale”*.

Lo sviluppo storico della natura delle assemblee parlamentari o comunque sia

rappresentative, anche a livello regionale, ha imposto la necessità di superare la prospettiva del computo dei voti espressi quale asettica registrazione proporzionale della pluralità socio-politica, per abbracciare meccanismi idonei ad assicurare efficacia ed efficienza del procedimento decisionale sia deliberativo assembleare sia di governo, attraverso l'adozione di meccanismi di "ponderazione" del voto espresso, che viene computato e soppesato, senza mai perdere la caratterizzazione della rappresentatività, secondo metri di misurazione, che possono essere di volta in volta rapportati alla dimensione territoriale totale o parziale (provinciale) e/o alla dimensione del peso della singola lista e/o di coalizione di liste e/o di riconducibilità o meno alla figura del Presidente, nel caso di elezione diretta dello stesso, in base a opzioni variabili, che rispondono a scelte informate a criteri politologici.

Siffatte scelte sono poi tradotte nell'espressione di un testo normativo, che va preso alla lettera, senza pretendere di poter inferire correttivi giuridici ispirati ad una presunta alternativa *ratio* o a dimensioni, che più verosimilmente conducono a scelte, che condividono alternative impostazioni politologiche, non accoglibili sul terreno (più ristretto) della giurisdizione, che ha il compito esclusivo di vagliare, se compulsata da un ricorso, nella peculiare materia della legge elettorale, profili d'illegittimità chiari e immediatamente percepibili e giammai opinabili inopportunità della legge e/o della concreta attività amministrativa posta in essere dai competenti organi, ai fini della proclamazione degli eletti.

Il legislatore regionale pugliese ha inteso, con tutta evidenza, attribuire alla soglia di sbarramento il compito di ammettere al riparto dei seggi solo liste dotate di rappresentatività complessiva superiore al 4% del totale dei voti validi, non già del totale dei voti espressi per le sole liste.

Di conseguenza, le censure d'illegittimità così come articolate non hanno fondamento e il contestato risultato elettorale resta intangibile.

5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.

6.- Le spese del giudizio, per la peculiarità e complessità delle questioni poste,

vanno compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a., l'immediata trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale, di copia della presente sentenza al Presidente e alla Giunta della Regione Puglia e al Prefetto della Provincia di Bari, per quanto di competenza.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Lorenzo Ieva, Consigliere, Estensore

Lorenzo Mennoia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Lorenzo Ieva**

**IL PRESIDENTE**

**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**